



**CONSIGLIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI COSENZA**

Cosenza, 04/03/2021

a mezzo pec

Oggetto: *Revisione Albo o Adempimenti a norma dell'art.21 della Legge professionale e del DM n.47/2016*

Il Consiglio dell'Ordine a norma della L. 247/2012 e del DM 47/2016 è tenuto, con cadenza triennale, ad eseguire la revisione degli albi ed a controllare che i propri iscritti svolgano la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Il requisito è necessario per mantenere l'iscrizione all'albo degli Avvocati; il Consiglio dell'Ordine nel caso in cui accerti la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione deve disporre la cancellazione dall'albo, salvi i giustificati motivi.

La sussistenza dei presupposti dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione deve essere certificata con dichiarazione resa da ciascun iscritto ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta in presenza di determinate cause di esonero.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza deve procedere alla verifica con riferimento al triennio 2017-2019 ed ha predisposto una apposita piattaforma online mediante la quale ogni Avvocato iscritto all'Ordine di Cosenza dovrà presentare telematicamente la dichiarazione relativa alla propria posizione, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La piattaforma è raggiungibile dall'accesso riservato agli iscritti "SFERA" sull'home page del sito istituzionale . Entrati nell'area riservata si dovrà accedere a "Revisione Albo" e seguire le istruzioni.

La dichiarazione, ovvero la revisione, dovrà essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2021, come detto, attraverso l'area riservata di cui sopra.

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario

Avv. Francesco Calvelli

